


# Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Sportello Unico per le Attività Produttive

Viale Amerindola, 53 - 66100 Chieti - Tel. 0871/341564-574 Fax 0871/341578  
ORARI APERTURA UFFICIO Lun-Mer-Ven dalle ore 10.30 alle 12.30  
e-mail: [info@suapchietinortonese.it](mailto:info@suapchietinortonese.it) <http://www.suapchietinortonese.it> - C.F. 93040150695

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Angela Falcone

Chieti,

31/07/2013

Protocollo n. 1248

- Al Comune di Chieti
  - Albo Pretorio
  - CHIETI
  
- Al comune di Ortona
  - Albo Pretorio
  - Ufficio Tecnico
  - ORTONA

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE Permesso di Costruire

Si trasmettono i seguenti Permessi di costruire:

<i>N. Pratica</i>	<i>N. p.d.c.</i>	<i>Ditta</i>
1581	N. 882 del 17/05/2013	BUZZELLI FILOMENA

Per l'Albo Pretorio: si richiede la pubblicazione per la durata di giorni 30. Si resta in attesa della relata.

Per l'Ufficio Tecnico: si trasmette per il seguito di competenza.

Il Consulente SUAP  
Avv. Roberta Frittella

# Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola, 53 Chieti

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. ssa Angela Falcone

Prot. n. 468

Chieti, 17 MAG. 2013

## PROVVEDIMENTO UNICO

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 882

Pratica n. 1581

Intervento in Comune di Ortona

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la domanda presentata in data 14/12/2012 al prot. SUAP con il n. 1659 dalla Sig.ra BUZZELLI Filomena nata a Ortona il 08/10/1937 e residente a Rosciano in via Portanova n.7, con la quale viene richiesto Permesso di Costruire in variante all'originario P. di C. n. 797 del 24/02/2012 per l'esecuzione dei lavori di *"ristrutturazione di un magazzino agricolo da destinare all'attività agrituristica e realizzazione agriturismo in c.da San Pietro ai sensi della L. 32/94"*, sull'area censita in Catasto terreni al foglio 21 particelle nn. 39,335, 421, 1,2,323,324,325,326,328,329,330,332 e al foglio 15 particelle nn. 4208, 4209, 4206, 337, 339, 340, 360, 361, 391, 392, 398, 4125 e 4207 ricompresa in "zona agricola" del vigente PRG del Comune di Ortona;

**VISTI** gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'Ing. Renato Recchini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Chieti al n. 572;

**VISTA** la documentazione presentata dal richiedente successivamente integrata con note acquisite al prot SUAP il 17/04/2013 al n. 574 e il 03/05/2013 al n. 676 ;

**VISTO** il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

**VISTO** il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

**VISTI** i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- **Parere tecnico urbanistico favorevole del Dirigente del III Settore del Comune di Ortona**, di cui alle note prot. n.2013/9744 del 10/04/2013 e n. 2013/10535 del 18/04/2013;
- **Parere favorevole del Dirigente Sanitario della ASL di Chieti presidio di Ortona** prot. n. 202 del 27/03/2013;

**VISTO** il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

**ACCERTATO** che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire (atto di donazione in data 09/04/1998 rep. 14435 a rogito del notaio Barbara Amicarelli e autocertificazione a firma del nudo proprietario Sig. Carlo Cipollone in data 30/04/2013 acquisita al prot. SUAP il 03/05/2013 al n. 676)

**DATO ATTO** che il presente Permesso a Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito;

**VISTO** l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

## RILASCIA

Alla Sig.ra **BUZZELLI Filomena** (usufruttuaria) nata a Ortona l'8/10/1937 c.f.: BZZ FMN 37R48 G141J e al Sg. **CIPOLLONE Carlo** (nudo proprietario) nato a Ortona il 04/01/1965 c.f.: CPL CRL 65°04 G141H,

### PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori di *"ristrutturazione di un magazzino agricolo da destinare all'attività agrituristica e realizzazione agracampeggio in c, da San Pietro ai sensi della L. 32/94"*, sull'area censita in Catasto terreni al foglio 21 particelle nn. 39,335, 421, 1,2,323,324,325,326,328,329,330,332 e al foglio 15 particelle nn. 4208, 4209, 4206, 337, 339, 340, 360, 361, 391, 392, 398, 4125 e 4207 ricompresa in "zona agricola" del vigente PRG del Comune di Ortona, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori.

### PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
  - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
6. La Ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese ed ottenere il prescritto nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve esser chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Artig. del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/200, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:
  - al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
  - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
  - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
  - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
  - al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;


- D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";  
pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **Impartite dal Dirigente Medico della ASL di Chieti con la nota prot. n. 202 del 27/03/2013** che si allega in copia;
- **Prima dell'inizio dei lavori** dovrà essere effettuato il deposito del progetto presso il Servizio Attività Tecniche della Provincia, ai sensi della L.R. 138/96.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
D.ssa Angela Falcone



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 20 MAG. 2013 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

X DELEGA  
David Neda





REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.02  
LANCIANO - VASTO - CHIETI  
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI  
C.F.P.IVA: 02307130696

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Presidio di Ortona - P.zza S. Francesco n.2  
Tel./fax: 085/9173223

Ortona, lì 27/03/2013

Prot. n. 202

Oggetto: ESAME PREVENTIVO SU PROGETTO EDILE.  
PARERE TECNICO - SANITARIO.

IL DIRIGENTE SANITARIO

- VISTO il fascicolo riferito alla ditta BUZZELLI Filomena con recapito in C/da S. Pietro - Ortona (CH), di cui vengono visti n. 4 allegati, rimessi alla competenza nelle date 14/02/2013, 19/02/2013 e 20/03/2013;
- VISTO ed ESAMINATO il progetto redatto dall' Ing. Renato Recchini concernente il Permesso di Costruire per demolizione edificio esistente e ristrutturazione di un magazzino agricolo da destinare ad attività agrituristica e realizzazione di agriturismo in contrada San Pietro ai sensi della Legge 32/94 - Variante al p.c. 797 del 24/02/2012;
- VISTE le Norme regolamentari e di legge vigenti;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI COMPETENZA

Favorevole alle seguenti condizioni:

L' area adibita ad agriturismo sia adeguatamente delimitata con idonea recinzione; sia assicurata una adeguata riserva idrica sia nelle strutture dell'agriturismo che dell'alloggio e ristoro agrituristico; a tal fine siano utilizzati idonei contenitori e relativa impiantistica; il vuotatoio, inteso quale impianto di smaltimento igienico-sanitario delle acque luride accumulate negli impianti interni delle autocaravans, sia realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; i reflui fognali siano smaltiti nel rispetto delle norme regolamentari e di legge; siano fatte salve le disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria di alimenti e bevande; stante la dimensione degli ambienti, in riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/94 e s.m.i., l'agibilità potrà essere rilasciata per accogliere un numero massimo: di 8 posti letto nell'alloggio agrituristico, di 22 ospiti nella sala somministrazione di pasti e bevande e 30 ospiti nell'agriturismo.

E' fatta salva la competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

S.U.A.P. CHIETINO-ORTONESE
29 APR. 2013
655
Prot. n°.....



IL DIRIGENTE SANITARIO  
Dr. Antonio Civitarese